

DECRETO 4 febbraio 2013.

Condizioni e modalità di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei tacchini da riproduzione e da ingrasso, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 2 giugno 1988, n. 218.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e, in particolare, l'art. 2, comma 3 secondo cui «nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanità, quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti secondo le modalità che saranno stabilite con decreto ministeriale»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298 recante il «Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali»;

Visto il regolamento (CE) 17 novembre 2003, n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;

Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici»;


Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi cofinanziati dalla Comunità;

Vista la decisione n. 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l'art. 27, paragrafo 5;

Vista la decisione n. 2012/761/UE della Commissione del 30 novembre 2012 che approva i programmi annuali e pluriennali e il contributo finanziario della Comunità al fine dell'eradicazione, della lotta e della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati Membri per il 2012, e in particolare l'art. 5;

Visto il Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012 sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della Salmonella Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di tacchini come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Vista la nota prot. n. 21935 - P del 14 dicembre 2011 della Direzione Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari inviata agli Assessorati regionali alla sanità recante avente come oggetto «Precisazioni circa la richiesta di rimborso di indennizzi derivanti dalle azioni connesse ai piani nazionali di controllo ed eradicazione di malattie degli animali da reddito»;



Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. In applicazione dell'art. 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono individuate le condizioni e le modalità di abbattimento dei gruppi di animali risultati positivi a *Salmonella Enteritidis* e *Typhimurium*, nonché della distruzione delle uova da cova provenienti da tali gruppi, di cui al «Piano nazionale di controllo di *Salmonella Enteritidis* e *Typhimurium* nei tacchini da riproduzione e da ingrasso», di seguito denominato «Piano», approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/761/UE del 30 novembre 2012.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive attività di programmazione e di coordinamento, predispongono gli indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone altresì l'applicazione.

3. I laboratori pubblici e privati comunicano tempestivamente ai soggetti interessati gli esiti analitici degli esami effettuati in applicazione del citato «Piano».

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, o gli enti dalle stesse delegati, registrano i dati relativi all'attuazione del «Piano» nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute con le tempistiche e modalità previste, completandone l'inserimento e provvedendo alla loro validazione alla scadenza annuale stabilita dallo stesso Ministero con nota del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari.

5. Il responsabile di ciascun allevamento sottoposto al «Piano» registra nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute i dati relativi all'attuazione del Piano di autocontrollo aziendale approvato dall'Autorità Competente, con le tempistiche e modalità previste.

6. A partire dall'anno 2014 le procedure operative d'intervento nell'ambito del «Piano», nonché i flussi informativi con la relativa documentazione riguardanti il medesimo, sono stabiliti con decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, pubblicato sul portale Internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it)

Art. 2.

Indennizzi

1. Per gli oneri connessi all'applicazione del Piano, a partire dal 1° gennaio 2013, è concesso al proprietario o al soccidario un indennizzo calcolato secondo le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è corrisposto soltanto alla condizione che il «Piano» sia stato correttamente attuato e rendicontato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2013

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 335



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori**

Anno 2013

Approvato con Decisione 2012/761/UE



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

PARTE A

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E OBIETTIVI PREFISSATI

Il programma si applica su tutto il territorio nazionale dal 01 gennaio 2013. Esso si propone di ridurre, entro il 31 dicembre 2013, la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, (ivi compresa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-), nei gruppi di tacchini da ingrasso e da riproduzione all'1% o meno. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dalla normativa europea che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali, da eseguirsi presso l'allevamento.

Consistenza della produzione nazionale di tacchini da ingrasso e riproduzione

Alla data del 31/03/2012 risultano registrati in Banca Dati Nazionale Avicoli:

- n. 863 allevamenti di tacchini da ingrasso con capacità strutturale uguale o superiore a 250 capi.
- n. 53 allevamenti di tacchini da riproduzione con capacità strutturale uguale o superiore a 250 capi.

Fasi di produzione incluse nel programma per i tacchini da riproduzione:

- pulcini di un giorno;
- pollastre;
- adulti in deposizione.

Misure del programma

Le misure di controllo previste sono:

- controllo veterinario sistematico in allevamento;
- campionamenti ufficiali e di autocontrollo;
- la vaccinazione dei gruppi destinati al ripopolamento esclusivamente per i tacchini da riproduzione;
- misure in caso di riscontro di positività;
- ottimizzazione delle misure di biosicurezza.




Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013

Risultati anni precedenti (controlli ufficiali)

Tacchini da riproduzione: I risultati dell'applicazione del Piano, sia 2010 sia 2011, non mostrano riscontro di *S. Enteritidis* e *Typhimurium*.

Tacchini da ingrasso: In tabella sono riportati schematicamente i risultati degli anni di applicazione del programma di controllo.


Riscontro di salmonelle in gruppi di tacchini da ingrasso




AUTORITA' COMPETENTE

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell'applicazione del programma.

Flusso informativo dei controlli ufficiali



Flusso informativo degli autocontrolli



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

Il responsabile dell'allevamento e/o il laboratorio che ha effettuato l'analisi notificano tempestivamente alla ASL di competenza l'isolamento di salmonelle rilevanti.

LABORATORI

Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla versione più recente della norma ISO 17025.

Per ogni campione positivo, almeno una colonia è sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa.

Le analisi in autocontrollo possono essere eseguite anche da laboratori privati, che devono essere accreditati e devono garantire, per quanto riguarda le salmonelle isolate dai gruppi di riproduttori la sierotipizzazione completa, mentre, per quanto riguarda le salmonelle isolate da tacchini da ingrasso devono escludere o confermare, attraverso la sierotipizzazione, la presenza almeno di *Salmonella* Enteritidis e/o Typhimurium (inclusa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-).

L'accreditamento è certificato da appositi Enti e verificato dai Servizi Veterinari competenti che autorizzano i piani di autocontrollo aziendali.


Le norme vigenti permettono ai laboratori accreditati di stipulare accordi con altri laboratori, anch'essi accreditati, purché siano rispettati i requisiti di cui alla norma EN/ISO 17025, punto 4.5. Ad esempio il laboratorio scelto, se non accreditato per la matrice necessaria ai fini del controllo (es. ricerca di salmonella in campioni di feci) può far eseguire l'esame specifico da un altro laboratorio accreditato per la prova e per la matrice richiesta.

Il ricorso a tali procedure e le relative modalità operative devono essere chiaramente indicate nel piano di autocontrollo, per permetterne la verifica da parte dei Servizi Veterinari competenti per territorio.

Pertanto, in tali circostanze, l'operatore indica nel Piano di autocontrollo aziendale, tra l'altro, il laboratorio cui consegna il campione ed il laboratorio che compie realmente gli esami previsti dai Piani e le modalità che garantiscono la validità giuridica ed analitica dei campioni. (*vedi anche nota DGSA 6074-P del 01/04/2011*).

L'elenco dei laboratori pubblici e privati, con le prove accreditate per matrice, è disponibile sul portale internet <http://www.accredia.it> scegliendo banca dati - laboratori di prova.

I risultati ottenuti dai laboratori di cui al presente capitolo, sia per i controlli ufficiali sia per gli autocontrolli, hanno validità ed efficacia in tutto il territorio nazionale.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD).

Il Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Roma.

Il Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia ed il Centro Servizi Nazionale hanno sede presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, Teramo.

I test di conferma previsti in circostanze eccezionali devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, con le modalità riportate al capitolo "Controlli ufficiali".

METODI UTILIZZATI PER L'ANALISI DEI CAMPIONI

E' utilizzato il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579-2002/Amd1:2007 e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

La tipizzazione sierologica viene eseguita seguendo lo schema di Kauffman – White- LeMinor.

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi analitici diversi da quelli descritti nel Piano, se convalidati in conformità con la versione più recente della norma EN/ISO 16140.

CONSERVAZIONE DEGLI ISOLATI

Almeno un ceppo isolato dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium, per gruppo e per anno, è conservato dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che hanno effettuato l'isolamento. Il metodo di conservazione utilizzato deve garantire l'integrità degli isolati per almeno due anni.

ANALISI DEL PROFILO DI ANTIBIOTICORESISTENZA E FAGOTIPIZZAZIONE

Per ogni campione ufficiale positivo a qualsiasi sierotipo di salmonella, almeno una colonia deve essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio al Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo dell'antibioticoresistenza.

Per ogni campione ufficiale positivo ai sierotipi Enteritidis e Typhimurium, inclusa la variante monofasica con formula antigenica 1,4[5],12:i:-, almeno una colonia dovrà essere inviata dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi per la tipizzazione fagica secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).

I risultati della tipizzazione fagica vengono inviati ai laboratori richiedenti l'analisi.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

Nei tacchini da riproduzione, in caso di riscontro di positività nei confronti di *S. Enteritidis* e/o Typhimurium, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale che ha effettuato l'isolamento o la sierotipizzazione esegue senza indugi il test discriminatorio nei confronti del ceppo vaccinale, sulla base delle informazioni presenti nella scheda di prelievo del campione, in cui è indicato il nome commerciale del vaccino vivo attenuato eventualmente utilizzato.

CONTROLLI UFFICIALI IN ALLEVAMENTO E SUI MANGIMI

Il campionamento ufficiale deve avvenire almeno:

CAMPIONAMENTI UFFICIALI	
<u>Tacchini da ingrasso</u>	<ul style="list-style-type: none"> a) Controllo routinario – una volta l'anno almeno in un gruppo nel 10% degli allevamenti con capacità – registrata in BDN- uguale o superiore a 500 capi; b) Controllo gruppo ospitato in capannone in cui era stata isolata nel ciclo precedente <i>S. Enteritidis</i> e/o Typhimurium c) Controllo su tutti gli altri gruppi dell'allevamento nel caso <i>S. Enteritidis</i> e/o Typhimurium siano state individuate in un gruppo; d) Controllo in base al rischio e in ogni caso l'ASL competente lo ritenga appropriato; e) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per <i>S. Enteritidis</i> o Typhimurium g) Ricerca inibenti
<u>Tacchini da riproduzione</u>	<ul style="list-style-type: none"> a) Controllo routinario una volta all'anno in tutti i gruppi di animali di età compresa tra la 30° e 45° settimana negli allevamenti con almeno 250 tacchini adulti da riproduzione e in tutte le aziende con tacchini da riproduzione elite, great grand parents e grand parents; b) Controllo in tutti i gruppi in allevamenti a seguito di isolamento di <i>S. Enteritidis</i> o Typhimurium da campioni prelevati in incubatoio in autocontrollo o nell'ambito di controlli ufficiali c) Controllo di conferma a seguito di positività per <i>S. Enteritidis</i> e/o Typhimurium in autocontrollo (ad eccezione dell'ultimo controllo prima della macellazione) d) Controllo di conferma, in casi eccezionali, di sospetto di risultati iniziali falsi positivi o falsi negativi riscontrati in campioni ufficiali di routine e) Controllo in base al rischio e in ogni caso l'ASL competente lo ritenga appropriato; f) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di positività per <i>S. Enteritidis</i> o Typhimurium. g) Ricerca inibenti



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

Un campionamento ufficiale di routine può sostituire un campionamento in autocontrollo in animali adulti.

Il campionamento di mangime dovrà essere effettuato in accordo al Piano Nazionale Alimenti per Animali di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA) e ogni volta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

MISURE IN CASO DI RISULTATI POSITIVI

Riscontro di Salmonelle diverse da Enteritidis e Typhimurium in tacchini da ingrasso e da riproduzione a seguito di campioni ufficiali in allevamento

Il Servizio veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve condurre una indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza).

Sulla base dei risultati della stessa indagine, i Servizi Veterinari possono decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed eventualmente di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

Nel caso in cui nel medesimo allevamento, anche a seguito dell'applicazione di misure aggiuntive, vengano isolate, a seguito di campionamenti successivi, salmonelle appartenenti a sierotipi non rilevanti, l'Autorità competente, valutando caso per caso, anche sulla base dei risultati delle analisi eseguite in autocontrollo, potrà limitarsi ad aggiornare sinteticamente l'indagine epidemiologica già svolta.

Riscontro di Salmonelle diverse da Enteritidis, Typhimurium, in tacchini da ingrasso e da riproduzione a seguito di campioni prelevati in autocontrollo in allevamento

I risultati devono essere rendicontati secondo quanto previsto nel capitolo reportistica, ferma restando la possibilità del Servizio Veterinario competente di prevedere, nel Piano di autocontrollo approvato, la comunicazione di tutti gli esiti positivi degli autocontrolli aziendali, indipendentemente dai sierotipi isolati.

Riscontro di Salmonelle Enteritidis e Typhimurium

Tacchini da ingrasso

In caso di campionamento effettuato in autocontrollo, il responsabile dell'allevamento e/o il laboratorio che ha effettuato l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

Veterinario, che dichiara il gruppo ufficialmente positivo (non è prevista la conferma ufficiale), lo pone in vincolo sanitario e applica le misure previste per prevenire conseguenze nella salute pubblica.

In caso di campione ufficiale l'esito viene immediatamente trasmesso al Servizio Veterinario che ha effettuato il campionamento, che dichiara il gruppo ufficialmente positivo.

Le misure applicate ai gruppi positivi per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, riscontrate a seguito di accertamenti in autocontrollo o in controlli ufficiali, sono uguali.

Tacchini da riproduzione (positività in allevamento)

Se la presenza di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* viene riscontrata a seguito di autocontrollo, il responsabile dell'allevamento e/o il responsabile del laboratorio che ha eseguito l'analisi devono darne immediata comunicazione al Servizio Veterinario che dichiara sospetto il gruppo, lo pone in vincolo sanitario, e preleva nel più breve tempo possibile un nuovo campione per la conferma ufficiale, che deve essere analizzato unicamente presso un laboratorio ufficiale.

Non è necessario procedere al campionamento ufficiale di conferma qualora il campionamento in autocontrollo sia stato effettuato entro tre (sei) settimane dall'invio al macello.

Se la positività è ufficialmente confermata il gruppo è dichiarato positivo e sono applicate le misure previste.

Qualora la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* venga riscontrata a seguito di controlli ufficiali, il gruppo è direttamente dichiarato ufficialmente positivo e le misure sono applicate immediatamente.

Destino delle uova – Qualora la positività sia riscontrata in un gruppo di animali in fase di deposizione, devono immediatamente essere identificati gli incubatoi di destinazione delle uova prodotte nonché gli allevamenti a cui vengono inviati i pulcini nati dalle stesse. Il Servizio Veterinario competente, deve informare i Servizi Veterinari responsabili di tali strutture per applicare misure sanitarie adeguate ad impedire o limitare la diffusione dell'infezione o la contaminazione.

Le uova dei gruppi risultati positivi a *S. Enteritidis* o *Typhimurium* ancora presenti nelle aziende di origine e/o destinazione sono distrutte.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

Gli animali del gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* (sia tacchini da ingrasso che da riproduzione)

1. Sono sottoposti, sin dal sospetto di positività, a vincolo sanitario dalla ASL. Nell'allevamento devono essere applicate senza indugi opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione.
2. Dopo l'esito ufficiale di positività devono essere al più presto abbattuti e successivamente distrutti ai sensi del Regolamento 1069/2009/CE, e successive modifiche ed integrazioni, oppure possono essere destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di salmonelle.

Macellazione dei gruppi positivi - gli animali dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* sono inviati al macello in vincolo sanitario. Il Veterinario Ufficiale dispone che la macellazione degli animali positivi avvenga a fine giornata di macellazione in modo da consentire la corretta separazione tra partite, inoltre devono essere adottate misure atte a garantire procedure di sanificazione degli ambienti e delle attrezzature.

Presso lo stabilimento di macellazione vengono applicate le misure previste dal Regolamento 1086/2011/UE o in alternativa i gruppi positivi possono essere destinati direttamente al trattamento termico.

3. Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando l'intenzione di inviarli alla macellazione.
4. Il Servizio veterinario di competenza in collaborazione con il veterinario aziendale deve condurre una indagine epidemiologica al fine di verificare l'efficacia delle misure finalizzate ad impedire l'ingresso e la diffusione di salmonelle all'interno dell'allevamento (misure di biosicurezza).

I risultati delle indagini epidemiologiche devono essere inseriti nel sistema informativo di notifica delle malattie animali (SIMAN).

Sulla base dei risultati della stessa indagine, i Servizi Veterinari possono decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza ed eventualmente di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

Tacchini da riproduzione (positività in incubatoio)

Qualora la positività sia riscontrata in incubatoio, sia in autocontrollo che come controllo ufficiale, nei gruppi di riproduttori di provenienza delle uova deve essere effettuato senza indugi un campionamento ufficiale con le stesse modalità previste per quello ufficiale di routine.

Se le uova sono di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi alle uova e segnalando le misure applicate.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) evidenziare eventuali correlazioni di altri allevamenti con quello del gruppo positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere informazioni relative ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato);

Durante l'indagine possono essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

I risultati delle indagini epidemiologiche per le salmonelle rilevanti devono essere inseriti nel sistema informativo di notifica delle malattie animali (SIMAN).

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni in cui erano stabulati i gruppi di animali positivi per *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale.

L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale, con almeno 5 tamponi ambientali (spugnette), da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

VACCINAZIONI

La vaccinazione per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatoria in ottemperanza al Regolamento (CE) n. 1177/2006, ma consentita, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo.

La vaccinazione nei confronti del sierotipo isolato nel ciclo precedente è obbligatoria quale misura di controllo prevista nel presente piano per i soli **tacchini da riproduzione** utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*. Lo schema di vaccinazione è scelto dal veterinario d'azienda.

La legislazione in vigore sui farmaci veterinari, ivi compresi i vaccini, prevede sorveglianza e controllo sulla distribuzione, detenzione e somministrazione da parte del Servizio Veterinario competente.

ANTIMICROBICI

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nei tacchini è vietato, ma può essere consentito in deroga a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Ministero della Salute e del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

BASE NORMATIVA

Norme comunitarie

- Regolamento (CE) n 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
- Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio
- Regolamento (CE) n 1177/2006, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame
- Decisione 2008/425/CE della Commissione del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

- Regolamento (CE) n. 213/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1003/2005 per quanto riguarda le modalità di controllo e di analisi della *Salmonella* nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* e di tacchini
- Regolamento (UE) n. 1190/2012 della Commissione del 12 dicembre 2012, che applica il Regolamento (CE) n. 2160/2003 per quanto riguarda “l’obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nei gruppi di tacchini”

Norme nazionali

- Decreto Legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 che attua la Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e abroga la Direttiva 92/40/CEE
- Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni, ‘Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile’.
- Decreto ministeriale 19 febbraio 2010 “Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium” – condizioni e modalità di abbattimento”, in corso di revisione.

Norme relative agli alimenti per animali

- **Piano Nazionale** di sorveglianza e di vigilanza sanitaria sull’alimentazione Animale

NORME DI BIOSICUREZZA


Negli allevamenti di tacchini i Servizi Veterinari con frequenza stabilita a livello regionale devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dal Decreto legislativo n. 9 del 25 gennaio 2010 e dall’Ordinanza Ministero della Salute 26 agosto 2005, e successive modifiche ed integrazioni.

Le misure di biosicurezza hanno dei criteri, da rispettare obbligatoriamente, ben definiti dalla normativa vigente. E’ opportuno che l’Autorità Competente utilizzi proprie liste di riscontro in allevamento nella verifica dell’adozione di tali criteri.

CONTROLLO VETERINARIO SISTEMATICO NELLE AZIENDE

Il Servizio Veterinario effettua sistematicamente ispezioni e visite, almeno una volta l’anno, in tutti gli allevamenti di tacchini sottoposti al piano al fine di verificare il rispetto di quanto previsto dal programma stesso. In particolare verifica i dati anagrafici e le altre registrazioni aziendali; controlla il rispetto delle norme di biosicurezza e delle misure igieniche.

Inoltre approva il Piano di autocontrollo aziendale e ne verifica l’attuazione.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

La frequenza è comunque modulata caso per caso, secondo la valutazione del rischio attribuito all'allevamento dal Servizio Veterinario stesso sulla base di parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti.

Tali visite, condotte per le specifiche previste dai Piani, vanno registrate dalle ASL e di esse deve essere conservata traccia presso l'allevamento.

Se lo ritiene opportuno, il Servizio Veterinario può decidere di richiedere modifiche/integrazioni delle misure di biosicurezza e di intensificare la frequenza dei controlli ufficiali al fine di verificare l'efficacia delle misure sanitarie adottate.

I controlli ed i campionamenti di routine devono essere eseguiti secondo quanto riportato nel relativo capitolo.

Se il Veterinario Ufficiale effettua ispezioni e visite nell'azienda per ragioni di benessere; per eseguire altre tipologie di campionamento (esempio: piano residui); per i controlli sulla tenuta e utilizzo di farmaci, tali visite, se non integrate dall'applicazione di attività specifiche legate all'attuazione del presente Piano, non possono essere considerate ai fini del Piano stesso.

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 4 del Decreto Legislativo n 9 del 25 gennaio 2010 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli nella Banca Dati Nazionale (BDN).

Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione dei dati, ecc) relativa ad aziende ed allevamenti avicoli, compresi gli incubatoi, nell'area di competenza, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento ed il numero di gruppi totale .

DOCUMENTAZIONE TENUTA PRESSO LE AZIENDE

- Piano di autocontrollo autorizzato dall'autorità competente e gli esiti dei campionamenti effettuati in esecuzione dello stesso, da conservare per almeno 3 anni.;
- documentazione relativa alle movimentazioni degli animali in entrata ed in uscita, nonché delle mortalità;
- documentazione relativa ai trattamenti farmacologici;
- documentazione relativa a disinfezioni, disinfestazioni e/o trattamenti sanificanti;
- documentazione relativa all'ovodeposizione (per i soli riproduttori);
- documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti e sottoprodotti;
- documentazione relativa alle indagini epidemiologiche per positività a salmonelle.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

PARTE B

**AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA
CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO DEL CAMPIONAMENTO**

Il Programma si applica su tutto il territorio nazionale.

Il controllo riguarda tutti i gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso.

Sono esclusi gli allevamenti di tipo familiare e quelli con capacità inferiore a 250 capi (vedi anche comma 3 articolo 1 del Regolamento (CE) n 2160/2003.)

Il gruppo è l'unità di riferimento del piano ed è definito come l'insieme di animali allevati nello stesso ciclo, quindi con la medesima data di accasamento, nello stesso locale o recinto, per convenienza chiamato capannone. Lo stesso capannone deve essere identificato chiaramente e nello stesso modo per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano.

Il numero di gruppi totali, ossia che si intendono produrre in allevamento nell'anno, deve essere correttamente registrato in BDN e riportato nel piano di autocontrollo approvato dalla ASL competente. Ogni variazione di tale numero deve essere tempestivamente registrata in BDN e, quale aggiornamento, nel Piano di autocontrollo.

E' prevista l'attuazione di un piano di autocontrollo approvato negli incubatoi di destinazione delle uova con frequenza di campionamento stabilito in base a parametri epidemiologici, condizioni di biosicurezza, la capacità della struttura e altre condizioni rilevanti.

Gli incubatoi, oltre ai campionamenti in autocontrollo, sono sottoposti a controllo ufficiale, con una frequenza minima pari a due volte all'anno, frequenza che può essere aumentata secondo il rischio attribuito alla struttura dal Servizio Veterinario.


MISURE ATTUATE

I gruppi di tacchini oggetto del programma sono sottoposti a controllo veterinario sistematico, a campionamento nell'ambito del Piano di autocontrollo aziendale approvato ed a un programma di campionamenti ufficiali, secondo quanto riportato nei relativi capitoli.

AUTOCONTROLLO

Piano di autocontrollo

Il responsabile dell'allevamento deve redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che deve contenere indicazioni almeno in merito a:



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

- dati anagrafici dell'azienda
- veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento, con indicazione della capacità strutturale e del numero di gruppi totale (le caratteristiche anagrafiche devono corrispondere con quanto registrato nella BDN dell'anagrafe avicola). L'identificazione dei capannoni non può variare nel corso dello stesso ciclo;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime, come previsto dal PNAA;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione dei laboratori accreditati che ricevono i campioni e che eseguono le analisi e indicazione dei metodi utilizzati
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvede alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni.

In esso deve essere chiaramente indicato il laboratorio utilizzato per le analisi in modo da garantire il rispetto di quanto riportato al capitolo "Laboratori".

Copia del piano di autocontrollo approvato deve essere conservata oltre che dal responsabile dell'azienda anche dall'Autorità competente.

Campionamento in autocontrollo

I campioni di autocontrollo sono prelevati sotto la responsabilità del veterinario aziendale e sono esaminati presso un laboratorio accreditato.

Sono effettuati in tutti i gruppi degli allevamenti di tacchini a carattere commerciale e/o con capacità uguale o superiore a 250 capi, in presenza di Piani autocontrollo approvati dall'Autorità Competente.

PROGRAMMAZIONE AUTOCONTROLLI	
<u>Tacchini da ingrasso</u>	<p>Controlli</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro tre settimane dalla data prevista di macellazione <p>oppure, nei casi autorizzati dal Servizio veterinario nel Piano aziendale di autocontrollo</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi:



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

	<p>a) animali con ciclo vitale superiore a 100 giorni; b) animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) 889/2008</p>
<p><u>Tacchini da riproduzione</u></p>	<p>Controlli</p> <ul style="list-style-type: none"> • pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento • nei gruppi di animali a 4 settimane di età • nei gruppi di animali due settimane prima dell'entrata in deposizione <p>nei gruppi di riproduttori in deposizione almeno ogni 4 settimane, l'ultimo campionamento dovrà essere effettuato entro tre settimane dalla data prevista di macellazione</p> <p>oppure, nei casi autorizzati dal Servizio veterinario nel Piano aziendale di autocontrollo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei seguenti casi: <p>a) animali con ciclo vitale superiore a 100 giorni; b) animali di produzione biologica ai sensi del Regolamento (CE) 889/2008</p>

PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO IN ALLEVAMENTO

A) Prelievi di routine, sia ufficiali che in autocontrollo nei tacchini da riproduzione

Il campione è composto almeno da:

a) *pool di feci* ottenuti mescolando feci fresche prelevate da più punti, da ciascun punto almeno 1 grammo di materia, prelevati a caso in più parti del locale o recinto in cui è tenuto il gruppo di riproduttori.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

In tabella è indicato il numero di punti da cui prelevare il materiale fecale in funzione del numero di capi del gruppo campionato per costituire un campione composito.

N. CAPI Per gruppo di riproduttori	N. Sub-unità campionarie da prelevare per gruppo
250-349	200
350-449	220
450-799	250
800-999	260
1.000 o più	300

Mescolare il materiale così prelevato e formare almeno due campioni compositi.

Oppure

b) soprascarpe e/o campioni di polvere.

- 5 paia di soprascarpe, rappresentanti ciascun paio il 20% circa della superficie del settore occupato dal gruppo in esame. Le soprascarpe possono essere inviate al laboratorio raggruppate in almeno due campioni compositi (pool)
- 1 paio di soprascarpe rappresentante l'intera superficie del capannone ed un campione di polvere prelevato in più punti del capannone su cui la polvere sia visibile.


Per il prelievo della polvere sono utilizzati uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm².

Devono essere utilizzate soprascarpe di materiale sufficientemente assorbente, umidificate prima dell'uso con soluzione fisiologica oppure acqua, peptonata o sterile, in ogni caso non contenente antimicrobici o disinfettanti.

Il prelievo deve essere rappresentativo dell'intera superficie calpestabile del capannone che ospita il gruppo.

Oppure

c) nei gruppi in gabbia il campione è costituito da due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, prelevati dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati almeno due campioni di feci fresche, ognuno di 150 grammi, nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie. Ogni campione è analizzato singolarmente.

B. Prelievo di conferma ufficiale in caso di riscontro di positività per *S. Enteritidis* e *Typhimurium* in autocontrollo in allevamento di tacchini da riproduzione

Le modalità di prelievo sono quelle previste per i campioni di routine (punto A).

L'Autorità competente, se lo ritiene opportuno, può prelevare ulteriori campioni per verificare che non siano stati impiegati antimicrobici o inibitori della crescita batterica (RICERCA INIBENTI).

C. prelievi di routine, sia ufficiali che in autocontrollo, nei tacchini da ingrasso

Il campione è composto almeno da due paia di *soprascarpe* per gruppo (ogni paio copre circa il 50% dell'area calpestabile) e comunque in numero tale da garantire la rappresentatività di tutta la superficie calpestabile del capannone o dei locali separati all'interno dello stesso capannone, ospitante il gruppo campionato.

L'Autorità Competente può decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurare la rappresentatività del campionamento e sulla base della valutazione, caso per caso, dei parametri epidemiologici, delle condizioni di biosicurezza, delle dimensioni numeriche del gruppo e di altre condizioni rilevanti.

Devono essere utilizzate *soprascarpe* di materiale sufficientemente assorbente, umidificate prima dell'uso con soluzione fisiologica oppure acqua, peptonata o sterile, in ogni caso non contenente antimicrobici o disinfettanti.


Il Servizio Veterinario può sostituire un paio di *soprascarpe* con un campione di polvere (100 grammi oppure un tampone di tessuto di 900 cm²).

Per gli allevamenti *free range* i campioni devono essere effettuati solo nell'area all'interno del capannone.

Nei gruppi con meno di 100 animali quando non è possibile accedere al capannone a causa dello spazio limitato, e non è possibile usare le *soprascarpe*, i campioni di feci possono essere prelevati:

- a. con la stessa tipologia di tamponi utilizzabili per il prelievo dei campioni di polvere strofinando le superfici contaminate con feci fresche;
- b. altri campioni adatti allo scopo.

È importante che il campionamento sia rappresentativo di tutta la superficie calpestabile del capannone.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

Tutte le soprascarpe relative al medesimo gruppo possono costituire un unico campione; il campione di polvere deve essere analizzato separatamente.

La ASL può effettuare ulteriori controlli, documentali e/o di laboratorio, per garantire i risultati del test nel gruppo in esame non siano stati condizionati dall'uso di antimicrobici o altre sostanze inibenti la crescita di batteri.

D. Campionamento ufficiale di conferma in circostanze eccezionali Per i tacchini da riproduzione, se il Servizio Veterinario Competente sospetta che i risultati dei test siano errati (falsi positivi o falsi negativi) può decidere di ripetere il campionamento, prelevando i campioni con le stesse modalità descritte al punto A. L'Autorità Competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi, tramite il test ricerca inibenti, descritto al punto E.

Il campionamento di conferma in circostanze eccezionali può essere effettuato solo previo rilascio di autorizzazione ministeriale da richiedere ai referenti della DGSAF, (Direzione Generale Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari).

Se autorizzati dalla DGSAF, i campioni (tranne gli animali per la ricerca inibenti) sono inviati al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, previo contatto col Centro stesso, accompagnati da richiesta del Veterinario Ufficiale comprendente i motivi per i quali è stato deciso il campionamento. La scheda di prelievo deve riportare la dicitura: campione di conferma ai sensi del Piano nazionale di controllo 2013.

E. Ricerca Inibenti: inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio 5 o più animali per gruppo su decisione dell'ASL.

Nel caso in cui non venga identificata la presenza di sierotipi rilevanti, ma venga identificata la presenza di sostanze inibenti, il gruppo è considerato positivo a tutti gli effetti e sono applicate le misure sanitarie previste.

F. Campione di polvere – consiste in 100gr di polvere (opzione possibile solo per i tacchini da ingrasso) prelevata da più punti in modo tale da garantire un campione rappresentativo. In alternativa è costituito da uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato con superficie totale di almeno 900 cm², assicurandosi che il campionamento sia rappresentativo e che ciascun tampone sia ben coperto di polvere.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

PRELIEVO DEI CAMPIONI UFFICIALI, IN INCUBATOIO IN CASO DI CONTROLLI UFFICIALI

Il prelievo deve essere effettuato in un giorno di schiusa quando sono disponibili campioni di tutti i gruppi di tacchini da riproduzione di provenienza delle uova. Se questo non è possibile deve essere garantito il prelievo di campioni da ogni gruppo almeno ogni due settimane.

Il campione, per ogni gruppo di cui sono presenti le uova in incubatoio al momento del prelievo, è composto almeno da:

a) rivestimenti interni di scatole trasporto pulcini visibilmente sporchi di feci, prelevati a caso da 5 diverse scatole o da 5 punti diversi dell'incubatoio, per una superficie totale di almeno un metro quadro;

oppure

b) uno o più tamponi di tessuto opportunamente idratato, con superficie totale di almeno 900 cmq., immediatamente dopo il trasferimento degli animali, sull'intera superficie del fondo di almeno 5 scatole, o su lanugine raccolta in 5 punti, anche a terra, in ciascuno delle incubatrici (al massimo 5) contenenti uova schiuse del gruppo;

oppure

c) 10 gr. di gusci d'uovo rotti raccolti da 25 scatole diverse (quindi un campione iniziale di 250 gr) in un massimo di 5 incubatrici contenenti uova schiuse del gruppo, frantumati e mescolati per formare un sottocampione di 25 gr per il test.

Qualora l'incubatoio contenga più di 50.000 uova deposte dal gruppo in esame, per quel gruppo vanno prelevati due campioni.

ESAME DEI CAMPIONI, SIA UFFICIALI CHE DI AUTOCONTROLLO

Scheda di prelievo dei campioni

La scheda di prelievo dei campioni ufficiali deve essere conforme al modello in allegato e relativo all'anno in corso (2013). Essa può essere stampata dalla BDN: in tal modo alcuni dati sono direttamente stampati sulla scheda da BDN ed è semplificata l'operazione di verifica, ed eventuale correzione, dei dati anagrafici dell'allevamento (per esempio: capacità strutturale e numero di gruppi totale).

La scheda deve essere compilata in modo corretto e completo.

Per gli autocontrolli in allegato è riportato anche un modello di scheda di campionamento che può essere utilizzata dagli allevatori.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

Gli stessi modelli sono disponibili anche sul portale internet www.vetifo.sanita.it -> settore "Zoonosi".

Trasporto

I campioni sono inviati ai laboratori di analisi, di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003), entro 24 ore dal prelievo. E' indispensabile che siano refrigerati se tale tempo viene superato.

I campioni prelevati in autocontrollo sono inviati preferibilmente per posta celere o tramite corriere; è possibile la consegna diretta dei campioni, a condizione che siano stati presi accordi con il laboratorio e siano garantiti tempi e modalità di conservazione del campione stesso. Il trasporto può avvenire a temperatura ambiente, ma al riparo dal calore eccessivo (oltre i 25°) e dalla luce solare diretta.

Presso il laboratorio, i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento e comunque entro 96 ore dal prelievo.

Risposte analitiche

I laboratori garantiscono risposte analitiche nel tempo più breve possibile, poiché la ricerca e sierotipizzazione delle salmonelle di cui al presente Piano hanno carattere di priorità, dal momento che agli esiti delle stesse è legata l'applicazione di misure sanitarie.

I risultati di tali esami devono essere comunicati rapidamente al richiedente l'analisi; in ogni caso gli esiti negativi, ossia l'assenza di *Salmonella* nel campione esaminato, devono essere comunicati entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio analisi.

In caso di positività è opportuno indicare già in prima istanza il sierotipo isolato, e non una generica presenza di *Salmonella* spp.

In caso di identificazione di sierotipi rilevanti, se sulla scheda accompagnatoria campioni è riportata l'informazione relativa al vaccino vivo attenuato somministrato agli animali del/i gruppo/i positivi, il laboratorio che ha effettuato l'isolamento o la sierotipizzazione dovrà procedere ad effettuare il test che consente di differenziare il ceppo vaccinale dal ceppo di campo, ed il risultato del test dovrà essere riportato nel rapporto di prova.

Nel caso in cui il gruppo di animali sia stato vaccinato esclusivamente con il vaccino vivo attenuato *Salmonella* Vac T e/o *Salmonella* Vac E, considerando che il ceppo vaccinale in questo caso non viene isolato utilizzando il terreno MSRV, l'identificazione di SE/ST è da intendersi esclusivamente riferibile a ceppo di campo.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

Preparazione dei campioni

1. rivestimenti interni di scatole trasporto pulcini degli incubatoi: immergere il campione in un litro di acqua peptonata tamponata (APT) preriscaldata a temperatura ambiente e mescolare delicatamente.

2. gusci d'uovo rotti: prelevare un sub-campione da 25 grammi a partire dal campione iniziale di 250 grammi e aggiungere 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente. Nel caso presso l'incubatoio vengano prelevati un numero maggiore di campioni per ciascun conferente il laboratorio può raggruppare i campioni in un unico pool per l'analisi. In ogni caso i campioni di ciascun conferente vanno analizzati separatamente.

3. campioni di soprascarpe e campioni di tampone di tessuto

(a) le soprascarpe ed i tamponi di tessuto devono essere rimossi con cura dai rispettivi contenitori per non disperdere il materiale fecale adeso o la polvere.

Le 5 paia di soprascarpe possono essere raggruppate in due subcampioni per le analisi, a ciascun subcampione vanno aggiunti 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT), a temperatura ambiente.

Nel caso di campionamento di un paio di soprascarpe ed un campione di polvere questi devono essere tenuti separati per le analisi e a ciascun campione vanno addizionati 225 ml di APT a temperatura ambiente.

Nel caso vengano prelevati un numero superiore di campioni per gruppo, soprascarpe e tamponi di tessuto vanno comunque analizzati separatamente ed il laboratorio può procedere a raggruppare i campioni in pool per l'analisi.

(b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale/polvere

I campioni di soprascarpe devono essere analizzati separatamente dai campioni di polvere.

4. Campione di 100 grammi di polvere

Si preleva un sottocampione di 25 grammi dopo aver omogenato il campione iniziale. Ad esso si aggiungono 225 ml di acqua peptonata tamponata (APT) a temperatura ambiente. Segue quanto descritto al capitolo "metodi utilizzati per l'analisi dei campioni".

5. pool di feci

Da ciascun pool di feci, accuratamente omogenato, è prelevato un sottocampione di 25 grammi. Tale sottocampione deve essere stato addizionato con 225 ml di APT a temperatura ambiente.

I campioni, opportunamente preparati, sono successivamente analizzati seguendo quanto riportato nel capitolo "Metodi utilizzati per l'analisi dei campioni".



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

RISULTATI

I risultati delle analisi, ufficiali ed in autocontrollo, devono essere disponibili prima che gli animali siano inviati al macello (*vedi anche Regolamento 853/2004, all'Allegato II - sezione III: informazioni sulla catena alimentare.*)

I controlli e le positività sono registrati negli appositi sistemi informativi ed il Veterinario Ufficiale effettua la supervisione delle attività legate al Piano.

Un gruppo di tacchini è considerato positivo quando è riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*, diverso da ceppi vaccinali, in uno o più campioni anche se la positività è riscontrata solo nella polvere. Il gruppo è considerato positivo anche se è individuata la sola presenza di agenti antimicrobici o di inibitori della crescita batterica.

I gruppi positivi (caratterizzati da identificativo dell'allevamento; identificativo del capannone; data accasamento) sono conteggiati una sola volta per ciclo, indipendentemente dal numero di campionamenti effettuati.

REPORTISTICA

I dati relativi ai singoli controlli, ufficiali e di autocontrollo, devono essere registrati nel sistema informativo specifico (S.I.S.), accessibile sul portale internet www.vetinfo.sanita.it – settore Piani nazionali salmonellosi, con frequenza almeno trimestrale, tranne in caso di positività a sierotipi rilevanti (*vedi paragrafo seguente*).

I risultati del piano ed ogni altra informazione rilevante implementano le informazioni richieste dalla Commissione Europea.

Il responsabile di ciascun allevamento sottoposto a Piano è obbligato:

1. alla tenuta del Piano di autocontrollo approvato dall'ASL, comprensivo di tutti gli esiti dei campionamenti;
2. alla registrazione in S.I.S. dei dati relativi alle analisi in autocontrollo con le modalità previste ed indicate nell'apposita sezione del sistema stesso.

Tutti i documenti relativi all'applicazione del presente piano devono essere conservati per almeno tre anni.

In S.I.S. va registrato il riscontro di qualsiasi salmonella, indicando la denominazione del sierotipo.

REGISTRAZIONE DELLE POSITIVITÀ A *S. ENTERITIDIS* E *TYPHIMURIUM*

L'isolamento di *S. Enteritidis* e *Typhimurium*, deve essere registrato nel S.I.S. entro 7 giorni dalla comunicazione della positività stessa. Con tale registrazione è generato automaticamente un



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

“sospetto focolaio” nel sistema di notifica delle malattie animali (SIMAN) disponibile sul portale Internet www.vetinfo.sanita.it.

Tale generazione automatica ha il solo scopo di favorire la notifica della positività, fermo restando le specifiche disposizioni in materia di notifica dei focolai di malattie animali.

Le ASL devono verificare costantemente i dati registrati in SIS e SIMAN.

In SIMAN vanno inseriti anche i risultati delle indagini epidemiologiche, va confermato o meno il focolaio e, se del caso, completato con le informazioni su tutte le azioni intraprese per consentirne la chiusura, entro due mesi dalla registrazione in SIMAN.

La registrazione della chiusura dell'episodio è possibile solo dopo aver inserito nello stesso sistema, i seguenti dati:

- indicazione dell'avvenuto spopolamento del gruppo (Si/No);
- numero animali abbattuti e distrutti;
- numero animali macellati;
- numero dei test utilizzati per valutare l'efficacia delle disinfezioni;
- quantità di uova distrutte (numero) con distinzione uova da cova incubate e non;
- quantità di uova destinate alla trasformazione (numero);
- numero dosi vaccini utilizzati nel gruppo di ripopolamento (vaccinazioni obbligatorie ai sensi del Piano).
- risultati delle indagini epidemiologiche


In caso di mancato o errato funzionamento del sistema, le Autorità Competenti locali prendono contatto col Centro Servizi nazionale (telefonando al numero verde 800 08 22 80 o inviando una email all'indirizzo sizoo@izs.it) per consentire il ripristino della corretta funzionalità del sistema.

QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

La qualifica sanitaria “accreditato per il controllo della salmonellosi” è attribuito dal Servizio Veterinario competente agli allevamenti ed incubatoi sottoposti, con esito favorevole, ai controlli ufficiali e di autocontrollo, previsti dal presente programma.

L'accreditamento è revocato in caso di positività a *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*, compresa la variante monofasica, e il gruppo positivo è abbattuto e distrutto, oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario.

L'allevamento riacquista l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale favorevole effettuato su tutti i gruppi dello stesso allevamento.



**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nei tacchini da ingrasso e nei tacchini riproduttori – anno 2013**

INDENNIZZI

Per i tacchini da riproduzione le condizioni specifiche per il riconoscimento degli indennizzi sono indicate nel Decreto Ministeriale 19 febbraio 2010, in corso di revisione.

Gli indennizzi richiesti (*vedi anche nota DGSAF 21935 - P- del 14/12/2011 – precisazioni inerenti le modalità per la richiesta di rimborso degli indennizzi*) dalle Regioni e Province autonome per tacchini da riproduzione abbattuti ed uova da cova distrutte nell'ambito delle attività connesse al presente Piano, sono riconosciuti soltanto se lo stesso Piano è stato correttamente effettuato e rendicontato. Le suddette richieste di indennizzo, devono concordare con i dati dichiarati nelle rendicontazioni o altre relazioni ai fini del cofinanziamento comunitario.


La corretta attuazione del presente programma permette allo Stato Membro di ricevere il cofinanziamento europeo con rimborso pari al 50% della spesa erogata, se la somma dovuta all'allevatore è stata riconosciuta dalle Autorità Competenti locali entro 90 giorni dall'applicazione delle misure previste dal Piano o dalla presentazione della domanda di indennizzo da parte dell'allevatore stesso.

Gli indennizzi corrisposti dopo il 90° giorno determinano da parte della Commissione Europea l'applicazione di decurtazioni sulle somme rimborsabili; oltre il 210° giorno nulla è più dovuto allo Stato Membro.

Pertanto ritardi nell'erogazione dell'indennizzo da parte delle Autorità Competenti locali possono determinare un danno patrimoniale a carico dello Stato.

La DGSAF procederà, qualora si renda necessario, alle indagini del caso, anche per il tramite degli Enti competenti in materia.

Ai proprietari di tacchini da ingrasso abbattuti e distrutti oppure macellati ai sensi del presente piano non spetta alcun rimborso, poiché lo stesso non è previsto dalla normativa comunitaria.



Piano nazionale di controllo di *Salmonella* nei gruppi di tacchini da ingrasso - anno 2013

AUTOCONTROLLO

SCHEDA DI PRELIEVO CAMPIONI

A. DATI ALLEVAMENTO*			
Azienda AUSL:	codice aziendale:	codice fiscale proprietario degli animali	codice fiscale detentore degli animali
Denominazione Allevamento			
Numero di riproduttori presenti nell'allevamento al momento del campionamento:		Numero di gruppi di riproduttori presenti nell'allevamento al momento del campionamento:	

* Le altre caratteristiche dell'allevamento verranno lette in BDN.

B. DATI GRUPPO CAMPIONATO¹ (Compilare una scheda per ogni gruppo campionato)		
Identificativo del locale o recinto campionato**:	Data accasamento	Numero di riproduttori del gruppo al momento del campionamento:
Sesso		
<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Entrambi		

**l'identificativo non dovrà essere variato per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano

C. MOTIVO DEL PRELIEVO²
<input type="checkbox"/> entro tre settimane dalla data prevista di macellazione
<input type="checkbox"/> entro 6 settimane dalla data prevista di macellazione nei casi autorizzati dal Servizio veterinario nel Piano aziendale di autocontrollo.

D. DATI CAMPIONE
Tipo di campione² <input type="checkbox"/> Soprascarpe N° _____ <input type="checkbox"/> Feci N° _____

Data del prelievo ____/____/____

Nome e Cognome (stampatello) del Veterinario responsabile
del campionamento
.....

Recapito telefonico del responsabile dell'allevamento:

¹ L'unità di riferimento per i piani salmonellosi è il **gruppo**, rappresentato dagli animali allevati nello stesso ciclo nello stesso locale o recinto quindi un gruppo è definito da tre elementi: 1. identificativo dell'allevamento; 2. identificativo del locale o recinto campionato; 3. data di accasamento.

² Secondo quanto previsto dal Piano.



Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di tacchini da riproduzione – anno 2013

SCHEMA DI PRELIEVO CAMPIONI IN INCUBATOIO

A. DATI DELL'INCUBATOIO (evidenziati in grigio i dati precompilati da BDN) ¹			
Codice aziendale:	Codice fiscale proprietario:	Codice fiscale detentore:	Capacità della struttura
Ragione Sociale:			
Via, numero:			
Località:			
Comune:			Sigla Provincia:
Cap:			
B. DATI DEL GRUPPO DI ORIGINE DELLE UOVA CAMPIONATE ² (Compilare una scheda per ogni gruppo)			
Codice aziendale:	Codice fiscale proprietario:	Codice fiscale detentore:	
Numero di gruppi totale		Tipologia produttiva:	
		<input type="checkbox"/> Selezione <input type="checkbox"/> Moltiplicazione	
Identificativo del locale o recinto**:	Data accasamento:	Vaccinazioni	
		Gli animali del gruppo sono stati vaccinati per S. Enteritidis e/o Typhimurium: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI, nome vaccino: _____	

** L'identificativo non dovrà essere variato per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano

1) Tutti i dati richiesti devono essere presenti

2) L'unità di riferimento per i piani salmonelle è il gruppo, rappresentato dagli animali allevati nello stesso ciclo nello stesso locale o recinto quindi un gruppo è definito da tre elementi:

1. identificativo dell'allevamento;
2. identificativo del locale o recinto campionato;
3. data di accasamento.

Per il prelievo in incubatoio, i dati fanno riferimento al gruppo di origine delle uova campionate.



Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di tacchini da riproduzione – anno 2013

C. MOTIVO DEL PRELIEVO

- a) Controllo routinario
- b) Controllo nel caso in cui l'Autorità Competente lo ritenga appropriato

D. DATI CAMPIONE

Tipo di campione: ³

- Tampone di tessuto N° _____
- Rivestimenti interni scatole trasporto pulcini N° _____
- Gusci d'uovo N° _____

Esami richiesti:

- Ricerca Salmonella

Data del prelievo _____


Nome e Cognome (stampatello) del Veterinario Ufficiale
che ha effettuato il campionamento

Timbro e Firma

Recapito telefonico: _____

N° Verbale ASL: _____

³) Secondo quanto previsto dal Piano.



Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso - anno 2013

**CONTROLLO UFFICIALE
SCHEMA DI PRELIEVO CAMPIONI**

A. DATI DELL'ALLEVAMENTO (evidenziati in grigio i dati precompilati da BDN) ¹			
Azienda ASL:	Codice aziendale:	Codice fiscale proprietario:	Codice fiscale detentore:
Ragione Sociale:			
Via, numero:			
Località:			
Comune:			Sigla Provincia:
Cap:			
Tacchini:	Modalità allevamento:	Numero di tacchini presenti nell'allevamento a piena capacità:	
<input type="checkbox"/> Da riproduzione <input type="checkbox"/> Da ingrasso			
Numero di gruppi totale:	Tipologia produttiva:		
	<input type="checkbox"/> Selezione <input type="checkbox"/> Moltiplicazione		
Numero di tacchini presenti nell'allevamento al momento del campionamento:	Numero di gruppi di tacchini presenti nell'allevamento al momento del campionamento		


B. DATI GRUPPO CAMPIONATO ² (Compilare una scheda per ogni gruppo campionato)		
Identificativo del locale o recinto campionato**:	Data accasamento:	Numero di tacchini del gruppo al momento del campionamento:
Sesso: <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Entrambi	Gli animali del gruppo sono stati vaccinati per S. Enteritidis e/o Typhimurium: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI, indicare nome vaccino: _____	

** l'identificativo non dovrà essere variato per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano

¹ Tutti i dati richiesti devono essere presenti;

² L'unità epidemiologica per i piani salmonelle è il gruppo, rappresentato dagli animali allevati nello stesso ciclo nello stesso locale o recinto quindi un gruppo è definito da tre elementi:

1. identificativo dell'allevamento;
2. identificativo del locale o recinto campionato;
3. data di accasamento.



Piano nazionale di controllo di Salmonella nei gruppi di tacchini da riproduzione e da ingrasso - anno 2013

C. MOTIVO DEL PRELIEVO

- a) Controllo routinario
- b) Controllo gruppo ospitato in capannone in cui era stata isolata precedentemente S. Enteritidis e/o Typhimurium
- c) Controllo in tutti i gruppi di tutti gli allevamenti in cui sia stata isolata S. Enteritidis o Typhimurium nei precedenti 12 mesi e tutte quelle aziende con tacchini da riproduzione elite, great grand parents e grand parents
- d) Controllo di conferma a seguito di positività per S. Enteritidis e/o Typhimurium in autocontrollo
- e) Controllo su tutti gli altri gruppi dell'allevamento nel caso S. Enteritidis e/o Typhimurium siano state individuate in un gruppo in autocontrollo
- f) Controllo nei casi ritenuti appropriati dalla A.S.L.
- g) Controllo ambientale dell'avvenuta disinfezione dei locali a seguito di precedente positività per S. Enteritidis o Typhimurium
- h) Controllo di conferma in casi eccezionali (*)
- j) Controllo in allevamento in caso di positività per S. Enteritidis e/o Typhimurium in incubatoio

(*) Confermare che è stata concessa l' autorizzazione ministeriale

D. DATI CAMPIONE

Tipo di campione: ³

- Soprascarpe N° _____
- Polvere con tampone di tessuto N° _____
- Polvere N° _____
- Animali N° _____
- Tamponi ambientali (spugnette) N° _____
- Rivestimenti interni scatole trasporto pulcini N° _____
- Gusci d'uovo N° _____
- Feci N° _____

Esami richiesti:

- Ricerca Salmonella Ricerca Inibenti

Data del prelievo _____


Nome e Cognome (stampatello) del Veterinario Ufficiale
che ha effettuato il campionamento

Timbro e Firma

Recapito telefonico: _____

N° Verbale ASL: _____

3) Secondo quanto previsto dal Piano.



Piano nazionale di controllo di *Salmonella* nei gruppi di tacchini da riproduzione - anno 2013**AUTOCONTROLLO****SCHEDA DI PRELIEVO CAMPIONI**

A. DATI ALLEVAMENTO *			
Azienda AUSL:	codice aziendale: □□□ □□ □□□	codice fiscale proprietario degli animali	codice fiscale detentore degli animali
Denominazione Allevamento			
Numero di riproduttori presenti nell'allevamento al momento del campionamento:		Numero di gruppi di riproduttori presenti nell'allevamento al momento del campionamento:	

* Le caratteristiche dell'allevamento verranno lette in BDN.

B. DATI GRUPPO CAMPIONATO¹ (Compilare una scheda per ogni gruppo campionato)		
Identificativo del locale o recinto campionato**:	Data accasamento	Numero di riproduttori del gruppo al momento del campionamento:
Sesso F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> Entrambi <input type="checkbox"/>	Gli animali del gruppo sono stati vaccinati per S. Enteritidis e/o Typhimurium <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI nome vaccino	

**Identificativo non dovrà essere variato per tutta la durata dell'anno di riferimento del piano

C. MOTIVO DEL PRELIEVO³
<input type="checkbox"/> a) : pulcini di un giorno all'arrivo in allevamento <input type="checkbox"/> b) nei gruppi di animali a 4 settimane di età <input type="checkbox"/> c) nei gruppi di animali due settimane prima dell'entrata in deposizione <input type="checkbox"/> d) nei gruppi di riproduttori in deposizione almeno ogni 3 settimane, <input type="checkbox"/> e) entro tre/sei settimane dalla data di macellazione prevista

D. DATI CAMPIONE	
Tipo di campione²	N°
<input type="checkbox"/> Soprascarpe	___
<input type="checkbox"/> Polvere con tampone di tessuto	___
<input type="checkbox"/> Polvere	Gr ___
<input type="checkbox"/> Animali	N° ___
<input type="checkbox"/> Rivestimenti interni scatole trasporto pulcini	N° ___
<input type="checkbox"/> Feci	N° ___

Data del prelievo ___/___/___

Nome e Cognome (stampatello)
del veterinario responsabile del campionamento

Recapito telefonico del responsabile dell'allevamento:

¹ L'unità di riferimento per i piani salmonellosi è il **gruppo**, rappresentato dagli animali allevati nello stesso ciclo nello stesso locale o recinto quindi un gruppo è definito da tre elementi:
1. identificativo dell'allevamento; 2. identificativo del locale o recinto campionato; 3. data di accasamento.

² Secondo quanto previsto dal Piano.

